

Oltre alle opere edili autorizzabili con Permesso di Costruire, sono previste anche quelle definite 'libere' le quali non abbisognano del rilascio di alcun atto da parte dell'amministrazione comunale. Esse consistono nelle opere di

- 1) Manutenzione Ordinaria: riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (es. il rifacimento parziale degli intonaci esterni e dei manti di copertura, delle pavimentazioni cortilive senza modificazione della tipologia dei materiali esistenti, la manutenzione, la sostituzione, la riparazione degli impianti sanitari, di riscaldamento o condizionamento, del gas, elettrico ecc.).
- 2) Eliminazione di barriere architettoniche.



- 3) Opere di sondaggio del sottosuolo. A completamento della descrizione delle Licenze Edilizie abbiamo la Denuncia di Inizio Attività, più comunemente detta D.I.A., la quale abilita all'esecuzione di opere quali:
 - 1) Manutenzione straordinaria (es. rifacimento totale

- della copertura, dell'area cortiliva ecc.)
- 2) Eliminazione di barriere architettoniche in edifici vincolati
- 3) Installazione di recinzioni, muri di cinta, cancellate, sbarre elettrificate
- 4) Mutamento della destinazione d'uso dei locali con o

A chi non serve l'autorizzazione

Opere edili e permesso di costruire

- senza opere (vedasi regolamento edilizio urbanistico)
- 5) Modifiche progettuali e variazioni in corso d'opera
- 6) Opere pertinenti (gazebo, tettoie, pensiline, garage prefabbricati o in muratura ecc.)
- 7) Opere Interne alle abitazioni sono quelle il cui risulta-

to sia internamente contenuto nell'ambito della sagoma dell'edificio e che non riguardino ad alcun titolo, la facciata, le mura esterne e il tetto della costruzione. La DIA è un'autodichiarazione fatta dal proprietario o da chi ne abbia titolo per presentarla, contenente una relazione a firma di un tecnico abilitato (nonché gli elaborati progettuali), che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici e alle norme igienico-sanitarie e alle norme di sicurezza. Una volta presentato l'atto allo sportello unico per l'edilizia del proprio Comune, il denunciante potrà iniziare le opere dopo 30 giorni. Ricordiamo che al momento di iniziare le opere sottoposte a Denuncia di Inizio Attività o Permesso di Costruire occorre esporre il cartello di cantiere ben visibile dalla pubblica via.